

Adunanza del 26 Aprile 1917

Presiede il Vice Presidente Magaldi.

Sono presenti: i Componenti Consiglio in Veranda e Pendenza, il Vice Direttore Generale Scodnik in sostituzione del Direttore Generale, ed il Consigliere Pesenti in quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1) Premi di produzione per il secondo trimestre 1917 alle Agenzie Generali.

Ricordata la propria deliberazione del 25 aprile corrente, con la quale furono approvati i criteri di massima per l'assegnazione di premi di produzione alle Agenzie Generali per il secondo trimestre dello esercizio in corso;

Drj

Udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, ed esaminata singolarmente le proposte da lui presentate per ciascuna Agenzia;

il Comitato delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione di premi a sessantadue Agenzie



Generali, quale risulta dal seguente quadro:

Assegnazione di premi (2° trimestre 1917) con
compensazione 1° e 2° trimestre.

Numero Provincia	Provincia	Prod ^{ne} 1° semestre necessario per con- seguire il premio stre 1917	Premio per il 1° seme- stre 1917	Prod ^{ne} 2° trim. necessario per conseguire il premio stre 1917	Premio per il 2° seme- stre 1917
1	Alessandria	1.000.000	2.000		
2	Ancona	300.000	600		
3	Aquila	800.000	1.600		
4	Arezzo	400.000	800		
5	Ascoli Piceno	200.000	400		
6	Avellino	400.000	800		
7	Bari	1.500.000	2.900		
8	Belluno	200.000	600		
9	Benvenuto	200.000	500		
10	Bergamo	800.000	1.600		
11	Bolegna	800.000	1.600		
12	Brescia	600.000	1.200		
13	Cagliari	400.000	800		
14	Caltanissetta	300.000	600		
15	Campobasso	400.000	800		
16	Caserta	700.000	1.400		
17	Catanzaro	600.000	1.200		

18	Chieti	300.000	600
20	Cuneo	800.000	1.000
20	Cosenza	300.000	600
21	Cremona	1.200.000	1.500
22	Cuneo	250.000	500
23	Ferrara	400.000	800
24	Foggia	300.000	600
25	Ferti	300.000	600
26	Girgenti	300.000	600
27	Grassano	400.000	800
28	Luce	1.000.000	1.500
29	Livorno	400.000	800
30	Lucca	300.000	600
31	Macerata	150.000	300
32	Napoli	400.000	1.000
33	Massa	150.000	300
34	Messina	1.000.000	1.500
35	Modena	500.000	1.200
36	Napoli	{ 2.000.000 2.400.000	{ 3.000 4.800
37	Padova	300.000	600
38	Palermo	800.000	1.200
39	Panico	400.000	800
40	Pavia	300.000	600
41	Perugia	600.000	1.200



42	Pesaro	200.000	400	
43	Piacenza	250.000	500	
44	Pisa	300.000	600	
45	Porto Maurizio	300.000	600	
46	Podentola	500.000	1.000	
47	Pravara			150.000 500
48	Reggio Calabria	600.000	1.200	
49	Reggio Emilia	600.000	1.200	
50	Rovigo	100.000	200	
51	Salerno	800.000	1.600	
52	Sassari	250.000	500	
53	Siena	250.000	500	
54	Siracusa	400.000	800	
55	Sondrio	150.000	400	
56	Verano	400.000	800	
57	Trapani	600.000	1.200	
58	Torino	300.000	600	
59	Udine	150.000	400	
60	Venezia	800.000	1.600	
61	Vercelli	500.000	800	
62	Vicenza	200.000	600	

2) Polizza ing. Antonino Alberti
(Genice di Vienna)

Il Vice Direttore Generale riferisce
che il Sig. Antonino Alberti assicurato
per L. 8.000 con una polizza della
Genice di Vienna emessa nel gennaio
1899, ne aveva chiesto la liquidazione
anticipata a condizione che il paga-
mento del netto risultante dalla li-
quidazione stessa gli fosse corrisposto in
titoli del prestito nazionale consolidato.

La operazione demandata non fu
accettata, perché risulta che il contrat-
to era riscattato d'ufficio per mancato
pagamento del premio e degli interessi
su un prestito di L. 3.000, scaduti l'11
luglio 1915. Ora l'assicurato, con una
lettera, ha spiegato come, per cause
derivanti dalla guerra, egli non poté
provvedere in tempo utile al pagamen-
to delle rate di premio e di interessi
sul prestito, pregando che gli sia conces-
sa la facoltà di riattivare il contratto
ed obbligandosi, fin da ora, al pagamen-
to delle importanze dovute.

Drj



Le nuove polizze che la polizza è di vecchia edizione, far parte cioè delle prime emesse dalla Compagnia, le quali portano per fatto contrattuale che la riattivazione possa essere accolta, ha soltanto entro sei mesi dalla scadenza del termine di prosecuzione (ragioni) concesso per il pagamento del premio; mentre i contratti di nuova edizione non prevedono la riattivazione, ma portano condizioni generali che includono l'obbligo di mantenere in vigore la polizza, anche in caso di interruzione dei premi: si dà luogo cioè al prelievo d'ufficio. Dato il Vice Direttore Generale, essendo stato sollevato il dubbio dell'ufficio competente, chiedo al Comitato Permanente se, avuto riguardo alle circostanze speciali esposte, non possa essere il caso di risolvere la questione con benevolenza, applicando per analogia le condizioni delle polizze di ultima edizione emesse dalla Swiss.

Il Comitato, dopo o'fferta

discussione, esprimere l'avviso che le applicazioni di natura diverse da quelle contenute nel contratto del signor Alberti non possa essere consentita.

3) Polizze varie del signor Eugenio Greco.

Il Vice Direttore Generale riferisce che il sig. Eugenio Greco, titolare di alcuni contratti di assicurazione emessi dalle Compagnie Popolare, Ancona, e Prima Ungherese per un capitale complessivo di L. 402.500, ha rivolto domanda per essere garantito dal rischio di guerra, dichiarando di coprire il grado di Ufficiale della Reale Armata, e come tale di essere, per ora, destinato all'ufficio fortificazioni di Udine.

Nei suoi confronti quindi si riferisce attualmente il semplice aggravamento di rischio, la cui copertura può essere concessa sopra limite di somma, e per le polizze del portafoglio preconstituito, con l'applicazione del soprappremio unico dell'1%.

Tanto però da tener presenti le con- siderazioni.

a) = che si tratta di assicurato apparte- nente come Ufficiale alla milizia territoriale;

b) = che alcune delle dette polizze "Incora" per un complessivo capitale di L. 35.000 comprendono già, e senza obbligo di so- praprimio, la copertura del semplice ag- gravamento di rischio in virtù del se- guente Patto Contrattuale:

"La società non è responsabile se la mor-
" te dell'assicurato avviene in causa di ser-
" vizio militare attivo sul campo di battaglia,
" o per effetto di ferite riportate, ma si ob-
" bliga.....

dal quale si desume che la Società esclu-
" de la garanzia del rischio che l'assicu-
" rato incontra soltanto in servizio milita-
" re attivo sul campo di battaglia.

c) = che altre polizze dell' "Incora" per un complessivo capitale di L. 200.000 portano invece una condizione di ordine generale, e precisamente:

"La Compagnia assume il rischio

" nel caso di guerra in conformità alle usanze

" e alle condizioni particolari.

Atto della "Popolare", per un capitale complessivo di £ 152.500, hanno la seguente condizione:

" Per le persone addette all'Esercito

" lo in tempo di guerra si applicano le

" norme:

" E' in facoltà dell'Associazione escludere o

" sottoporre ad aumento di premio determinati

" rami professionali »

Ed atto infine della Prima Unghese rete per un capitale complessivo di £ 15.000, portano il patto seguente:

" Il diritto all'importo assicurato

" si estingue e la parte non può che essere

" se la surplus parte dei premi pagati.....

" se l'assicurato muore in battaglia, in

" qualche funzione militare, od in guerra

" in servizio di guerra, ed in seguito alle

" ferite ivi riportate: la Società però può es-

" sumere anche questo riserbo ecc. sopra pre-

" mio. »

E' da osservare che tutte le disposizioni contrattuali di cui a

quest'ultimo comma c) non specifica
 ne realmente in che cosa consista il
 vero e proprio rischio di guerra, sicché
 a rigor, data la distinzione intera
 fatta dall'Istituto fra quest'ultimo
 ed il semplice aggravamento di rischio,
 anche a delle polizze dovette essere ap-
 plicata la distinzione stessa: e quindi
 la copertura del semplice aggravamento
 dovette essere subordinata a soprapprezzo.

Ma tenendo presente la qualità
 di Ufficiale di milizia territoriale inerte
 de' all'assicurato, e considerando che nel
 le polizze di cui al comma b) l'aggra-
 vamento di rischio è compreso gratuitamente
 A., si chiede all'Eu. Comitato Permanente
 se, per uniformità di interpretazione,
 non sia il caso di concedere tale
 copertura a tutte le polizze, senza ap-
 plicazione di soprapprezzo, e con l'avvertenza
 da all'assicurato che, ove dovesse essere di-
 stinato al Territorio delle Operazioni, e
 chieder la garanzia del vero e proprio
 rischio di guerra, questa potrebbe essere
 concessa alle condizioni vigenti, ma li

unitamente alla somma di £ 55.000.

Il Comitato,

Visto le comunicazioni del Vice
Direttore Generale,

Considerando che le varie poli-
che del signor Eugenio Greco portano,
nei riguardi del rischio di guerra, clau-
sole più o meno comprensive,

È l'avviso che a tutte possa
applicarsi la clausola più favorevole, la
quale tuttavia esclude il rischio di
morte in battaglia; e che, quindi, occ-
ulte, nel caso di destinazione al fronte
delle operazioni, volesse domandare
la copertura del rischio di guerra vero e pro-
prio, dovrebbe assoggettarsi alle condizio-
ni riganti in materia di sovrapprezzo
e di limitazione del capitale garantito.

Ag

4) Polizza Artoli.

Il Vice-Direttore Generale riferi-
sce che nei giorni scorsi è morto il pube-
ro sig. Alberto Artoli, assicurato presso
l'Istituto con due polizze, una mista



per L. 5000, ed una a termine fisso
per L. 5.000, emesse rispettivamente l'11 feb-
braio 1913 e l'11 marzo 1914, ed entrambe re-
scisse perché sulla prima furono cor-
risposte due annualità e tre rate tri-
mestrali di premio, fino a tutto il
10 novembre 1915, e sulla seconda due so-
le annualità, sino al 26 febbraio 1916.

L'Agenzia Generale di Modena,
non dichiarando che nulla è dovuto in
seguito al sinistro, ha fatto presenti le se-
guenti circostanze: che l'assicurato, impos-
sibilitato a causa della guerra a paga-
re l'11 novembre 1913 la quarta rata tri-
mestrale sulla polizza mista, si mostrò
propenso a pagarla nel marzo 1916; ma
L'Agenzia, constatando che l'Assicurato era
affetto da incipiente nefrite la quale
avrebbe compromesso l'esito di una do-
manda di riativazione della polizza,
ed essendole fatta intravedere dal medico
fiduciario che aveva dato tale informazione,
in vista della possibilità di un miglioramento,
rimandò a miglior tempo ogni pratica.
Ma le condizioni di salute del

L'assicurato andarono peggiorando, finché egli è morto, lasciando una giovane sposa e due piccoli orfani in miserabili condizioni. Onde l'Agente Generale domanda se, in via di beneficenza, non potrebbe riconoscersi alla polizza stessa un valore di riscatto, trattando d'esso l'importo dell'incasso premio non pagato.

Il Vice Direttore Generale aggiunge che il valore di riscatto della polizza onde trattarsi ascende a £ 240, dalle quali togliendo £ 44.8, per rata di premio, residuerebbero a favore degli eredi e per loro sollecito nelle ristrettezze del momento £ 195, 22.

Dir

Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, non vede che si possa prescindere dalla applicazione delle norme contrattuali.

5) Personale. Pratiche diverse.

a) Gratificazioni domanda-
te dal signor De Laurentis e signorina

Agata Crocchia.

Il Vice Direttore Generale riferisce che l'impiegato sig. Francesco De Laurentis e la impiegata signorina Agata Crocchia hanno reclamato per la mancata esecuzione della gratificazione di fine d'anno nel 1916. Egli ha già risposto che non era possibile tornare sulla deliberazione adottata a loro riguardo nel dicembre 1916, ma per debito d'ufficio crede di doverne informare il Comitato Permanente.

Il Comitato prende atto approvando.

b.) Istanza del signor Craveri.

Il Vice Direttore Generale ricorda che in occasione del primo esame fatto dal Comitato Permanente, sui vari ricorsi presentati da impiegati della Direzione Generale, fu letta anche una istanza del signor Giffredo Craveri, Controllore di Cassa. Ora, avendo egli fatto un'assistenza perché la sua domanda sia presa in considerazione, il Vice Direttore

te Generale crede opportuno informare
il Comitato.

Il Comitato si riserva di se-
nne presentare la domanda dell'avvo-
cato Braveri quando sarà presa in esa-
me la questione del riordinamento di
sotto il servizio di cassa.

c/ Domanda del commesso
Biacio Bosinelli.

Il Vice Direttore Generale riferisce che
il commesso Biagio Bosinelli di anni 47,
ammogliato senza prole retribuito in ra-
gione di annuo £ 2683, 27 (2040 + 643, 27)
iscritto d'ufficio a termini dell'arti-
colo 48 del Regolamento Interno, alla
Cassa Nazionale di Previdenza (ruolo
dei contribuiti riordinati) domanda di pro-
cedere invece al proprio trattamento di
quiescenza mediante un contratto di
assicurazione con l'Istituto, Tariffa 7
(Capitale differito con controassicurazio-
ne) e, subordinatamente, per restare in-
scritto alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Dr

di adottare la forma "Fondista Vitali Lina Differita", con versamenti a capitale riservato" Tariffa 2 delle assicurazioni popolari della stessa Cassa Nazionale di Previdenza; chiede altresì che gli sia dato modo di reiscrivere la iscrizione al 1° gennaio 1913 mediante il versamento da parte dell'Istituto degli arretrati relativi al contributo 5% dello stipendio, assumendo l'interessato a proprio carico il versamento dei corrispondenti arretrati relativi al 2% dello stipendio stesso.

L'accoglimento della domanda del Boninelli rispetto alla sostituzione della iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, con la stipulazione di un contratto di assicurazione con l'Istituto, è ostacolata dal disposto dell'art. 78 del Regolamento Interno il quale stabilisce che il personale di servizio sia iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza.

Una eccezione, che risale al 1914 quando cioè il Regolamento non era stato ancora pubblicato, esiste nei riguardi

di del Capo Commesso Sig. Di Lorenz
che il quale agli effetti del trattamento
di quiescenza è stato equiparato agli
impiegati dell' Istituto (Comitato Affiliato).

Nulla osta invece all'acogli-
mento della domanda del Formelli
per ciò che concerne l'adozione della
tariffa. Scandata Vitalizia Differita
con versamenti a capitale riservato
della Cassa Nazionale di Previdenza in
luogo della tariffa per il ruolo dei con-
tributi riservati.

Egli preferisce la medesima tariffa
perché pur essendo più costosa e con-
sultando quindi un più ristretto tra-
tamento di pensione a favore dell'in-
scritto, prevede però il rimborso dei pre-
sunti versati, agli eredi e aventi diritto
dell'assicurato, alla sua morte in qua-
lunque epoca essa avvenga sia prima sia
dopo incominciato il godimento della pen-
sione: mentre la tariffa per il ruolo dei
contributi riservati non dà diritto ad
alcun rimborso nel caso in cui l'iscritto
muaia dopo incominciato il godimento

Drj

della pensione.

Anche per ciò che concerne la riodatazione della sua iscrizione al 1° Gennaio 1913 sembra che la domanda si possa considerare benevolmente avuta in riguardo al fatto che tale concessione è stata già accordata agli impiegati che ne hanno fatto richiesta rispetto al contratto di assicurazione obbligatoria, e tenuto anche presente che il Boninelli da circa un anno disimpegna l'ordinamento, oltre le sue ordinarie mansioni, anche gli incarichi del fattorino di cassa (chiamato alle armi) senza aver avuto mai alcun compenso speciale.

La iscrizione del personale sul bilancio dell'Istituto alla Cassa Nazionale di Previdenza ha avuto effetto dal marzo 1916 talché gli anzianisti che si debbono versare in ragione del 7% dello stipendio di lire 2083,24 del Boninelli per il periodo 1° gennaio 1913 - 28 febbraio 1916 ascendono a L. 394,51
di cui 5/4 a carico dell'Istituto L. 424,65
2/4 a carico dell'interessato. 169,86



Il Comitato, unite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, si riserva di esaminare la domanda del Commesso Boninelli quando si provvederà alla ripartizione delle eccedenze del fondo di provvidenza istituito con l'articolo 57 dello Statuto.

d) Domanda di asseveranti per aumento di retribuzione.

Il Vice Direttore Generale avverte che su conforme parere del Comitato Permanente (adunanza del 26 dicembre 1916) cinque impiegati asseveranti che erano ancora retribuiti nella misura stabilita all'atto della loro assunzione (L. 3.50 + 0.50 per indennità di guerra) ottengono l'aumento a L. 5 (L. 4.50 + 0.50 per indennità) a decorrere dal gennaio 1917 misura massima di retribuzione stabilita al tempo delle prime asseverazioni di personale asseverante per gli uomini forniti di licenza triennale di Istituto Tecnico e titoli superiori, ora, gli impiegati asseveranti Santichi, Toscati,

dy



e Nocchi, domandano di aver, alla loro volta un aumento di retribuzione, sia per le inasprite condizioni economiche di vita, sia per i titoli di studio di cui sono forniti, e per i quali, fin dalla loro assunzione in servizio, essi furono retribuiti nella misura massima di £ 4.50. Salvo, mentre i loro colleghi forniti di titoli di studio inferiori hanno avuto un miglioramento, essi trovano ancora nelle condizioni iniziali.

Il Comitato Permanente, non ravvisando la convenienza di derogare ai criteri di massima stabiliti per la retribuzione degli impiegati avventizi, autorizza la Direzione Generale a concedere qualche compenso straordinario a titolo di sussidio, ai tre avventizi eredi trattati.

e) Polizze di assicurazione contratte da impiegati oltre quella obbligatoria.

Il Vice Direttore Generale ricorda

che, secondo l'articolo 14 del Regolamento Interuo, l'adempimento delle spese di acquisizione per i contratti di assicurazione stipulati dagli impiegati dello Istituto per l'articolo 65 dello Statuto, deve essere calcolato per il primo anno nella misura corrispondente alla provvigione massima di acquisto assegnata agli Agenti Generali per la forma di assicurazione che sarà scelta da ciascun impiegato; e il residuo della spesa di acquisizione tecnica adottata nella determinazione della tariffa univoca accordata a favore dell'impiegato per il secondo anno di durata del suo contratto di assicurazione.

Ch

Orà si presenta il caso di impiegati che, costretti per necessità a riscattare polizze già in corso, provenienti da Compagnie che hanno ceduto il portafoglio allo Istituto, non vogliono privare la famiglia dell'atto di previdenza già esistente, e quindi, contemporaneamente al riscatto, stipulano una polizza direttamente con l'Istituto. Qualche altro impie-



gato, per necessità di famiglia, crede di
sottostare al maggior sacrificio di una
nuova deduzione dalle stipendio per con-
vertirla in premio di assicurazione di
una polizza che egli contrae oltre quella
obbligatoria.

Il Vice Direttore Generale doman-
da al Comitato se, come gli interessati
vorrebbero, debbasi in questo caso liquida-
re la provvigione fissata per gli agenti al
l'atto della stipulazione del contratto, ed
accreditarlo a favore del premio del secondo
anno la differenza fra detto provvigio-
ne e quella teorica.

D'altra parte, non poche po-
litiche dei portafogli ceduti portano una
clausola che concede l'abbuono del 2% a
favore degli assicurati che pagano il
premio direttamente alla Direzione Generale
della Compagnia.

Ora poiché gli impiegati effet-
tuano appunto il pagamento diretto presso
la Direzione dello Istituto, sembra che
possano adottarsi a loro riguardo le
nuove disposizioni.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Vice Direttore Generale, è d'avviso che la prima questione non possa essere risolta favorevolmente, essendo la parte di spesa di acquisizione che potrebbe essere oggetto di ulteriore abbino già accreditata al fondo di integrazione di provvidenza; e conviene che possa considerarsi il trattamento di favore invocato nei riguardi della provvidenza d'incasso, riducendola alla misura dell'uno per cento.

Dopo di ciò, il Vice Presidente toglie la seduta.

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

p. Il Direttore Generale Il Consigliere Segretario, estensore

[Signature]

[Signature]